TRIBUNALE DI LUCCA

Sezione lavoro

Causa iscritta al N. 424/2010 R.G.

promossa da

H. COOP. A R.L.

(Avv. Mario Andreucci)

ricorrente

contro

ISTITUTO NAZIONALE DELLA PREVIDENZA SOCIALE (I.N.P.S.) SOCIETA' DI CARTOLARIZZAZIONE DEI CREDITI INPS (S.C.C.I) (Avv. Rossella Quarta)

convenuto

OGGETTO: ricorso in opposizione ad iscrizione a ruolo di credito previdenziale ex art. 24 D. Lgs. 26 febbraio 1999, n. 46

IL GIUDICE

all'udienza del 14 aprile 2011 ha pronunziato la seguente

ORDINANZA

PREMESSO:

- che la cartella esattoriale opposta ha ad oggetto i contributi previdenziali richiesti alla società cooperativa ricorrente in relazione al maggior imponibile retributivo e contributivo determinato dall'applicazione dell'art. 7, comma quarto del D.L. 31 dicembre 2007 n. 248, convertito con legge 28 febbraio 2008, n. 31;
- che, in particolare, l'ente previdenziale ha ritenuto che la cooperativa opponente avrebbe dovuto fare applicazione, quanto al trattamento retributivo e normativo (e, conseguentemente, previdenziale) del CCNL AGCI, ANST-LEGACOOP, CONFCOOPERATIVE (parte datoriale) FILT-CGIL, FIT-CISL E UIL TRASPORTI (parte dei lavoratori) anziché del diverso CCNL UNCI (parte datoriale) –CONFSAL (parte dei lavoratori) (vedi verbale di accertamento, qui da intendersi integralmente richiamato e trascritto);
- che l'art. 7, comma quarto del D.L. 31 dicembre 2007 n. 248, convertito con legge 28 febbraio 2008, n. 31 testualmente dispone: "Fino alla completa attuazione della normativa in materia di socio lavoratore di società cooperative, in presenza di una pluralità di contratti collettivi della medesima categoria, le società cooperative che svolgono attività ricomprese nell'ambito

di applicazione di quei contratti di categoria applicano ai propri soci lavoratori, ai sensi dell'articolo 3, comma 1, della legge 3 aprile 2001, n. 142, i trattamenti economici complessivi non inferiori a quelli dettati dai contratti collettivi stipulati dalle organizzazioni datoriali e sindacali comparativamente più rappresentative a livello nazionale nella categoria";

CONSIDERATO, CIRCA LA RILEVANZA:

- che la pretesa contributiva dell'ente previdenziale (oggetto del presente giudizio) si fonda sull'applicazione dell' art. 7, comma quarto del D.L. 31 dicembre 2007 n. 248, convertito con legge 28 febbraio 2008, n. 31; che quindi la disposizione deve trovare applicazione da parte di questo giudice e dall'eventuale accoglimento della questione di costituzionalità discenderebbe un mutamento nel quadro normativo di riferimento;

CONSIDERATO, CIRCA LA NON MANIFESTA INFONDATEZZA:

- che, come già chiarito dalla Corte Costituzionale, "l'art. 39 pone due principi che possono intitolarsi alla libertà sindacale e alla autonomia collettiva professionale. Col primo si garantiscono la libertà dei cittadini di organizzarsi in sindacati e la libertà delle associazioni che ne derivano; con l'altro si garantisce alle associazioni sindacali di regolare i conflitti di interessi che sorgono tra le contrapposte categorie mediante il contratto, al quale poi si riconosce efficacia obbligatoria erga omnes, una volta che sia stipulato in conformità di una determinata procedura e da soggetti forniti di determinati requisiti. Una legge, la quale cercasse di conseguire questo medesimo risultato della dilatazione ed estensione, che è una tendenza propria della natura del contratto collettivo, a tutti gli appartenenti alla categoria alla quale il contratto si riferisce, in maniera diversa da quella stabilita dal precetto costituzionale, sarebbe palesemente illegittima" (così, in motivazione, Corte cost., 19/12/1962, n. 106);
- che la disposizione attribuisce in effetti efficacia "erga omnes" a contratti collettivi di tipo "normativo" e non semplicemente ad accordi "gestionali" (vedi Corte cost., 30/06/1994, n. 268);
- che l'attribuzione di tale efficacia obbligatoria erga omnes al di fuori delle condizioni previste dall'art. 39 della Costituzione prescinde totalmente da qualsiasi valutazione in ordine al rispetto o meno, da parte del diverso CCNL applicato, dei precetti ex art. 36 Cost.;
- che la disposizione, pur avendo carattere apparentemente transitorio (*Fino alla completa attuazione della normativa in materia di socio lavoratore di società cooperative*") non specifica, in realtà, alcun limite temporale preciso di efficacia:

Visto l'art. 23 della legge 11 marzo 1953 n. 87

- dichiara rilevante e non manifestamente infondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 7, comma quarto del D.L. 31 dicembre 2007 n. 248, convertito con legge 28 febbraio 2008, n. 31 in relazione all'art. 39 della Costituzione
- sospende il giudizio in corso
- dispone l'immediata trasmissione degli atti alla Corte Costituzionale
- ordina che a cura della cancelleria la presente ordinanza sia notificata alle parti in causa ed al Presidente del Consiglio dei Ministri e comunicata ai Presidenti delle due Camere del Parlamento
- manda alla cancelleria per gli adempimenti Lucca, 14 aprile 2011

IL GIUDICE Dott. Luigi Nannipieri